

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1924, che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le norme di cui al R. D. 17 febbraio 1924, n. 182.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6 del R. decreto 18 gennaio 1923 n. 169 ;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato ;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione ;

DECRETA :

Sono estese al personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 22 ottobre 1924.

MUSSOLINI

Visto : *Il Capo Ragioniere* : R. CIOTTI

Registrato alla Corte dei Conti addì 18 novembre 1924. Reg. n. 1. Fondo emigrazione, foglio n. 445. — MASI

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1924, che fissa i noli massimi per il trasporto degli emigranti durante il 1° quadrimestre 1925 (*Gazz. Uffic.* del 16 gennaio 1925, n. 12).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e modificato col R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3222 ;

Viste le proposte di noli presentate dai vettori pel 1° quadrimestre 1925 ;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime ;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione, nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri ;

Tenuto conto della classe e velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti ;

Esaminate le regioni addotte dai suddetti vettori a sostegno delle loro domande, nonchè le considerazioni per cui il Commissariato generale dell'emigrazione non ha creduto di approvare le proposte di noli presentate dalle Compagnie interessate ;

Vista la proposta della Commissione speciale di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3222, resa a voti unanimi sul ricorso prodotto dalle Compagnie vettrici in merito alla fissazione dei noli per gli emigranti durante il 1° quadrimestre 1925 ;

DECRETA :

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti durante il primo quadrimestre del 1925 sono confermati nella misura stabilita per il quadrimestre dell'anno seguente, senza pregiudizio delle deliberazioni circa la concessione delle patenti di vettore per l'anno 1925.

Art. 2.

I noli massimi previsti saranno applicabili a quei piroscafi che offrono le migliori sistemazioni di trasporto e di conforto, con l'effettivo miglioramento dell'assetto interno, per quanto specialmente riguarda i locali destinati all'alloggio ed al refettorio degli emigranti.

Roma, addì 12 dicembre 1924.

Il Ministro : MUSSOLINI.

~~XXXX~~
Determinazione Commissariale 14 dicembre 1924, relativa ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 1° quadrimestre del 1925.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 12 dicembre 1924, col quale sono confermati nella misura stabilita per il 3° quadri-

mestre anno volgente i noli massimi che i vettori di emigranti potranno adottare durante il 1° quadrimestre 1925;

DETERMINA :

Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Messina, Palermo sono fissati dal 1° gennaio al 30 aprile 1925 i noli massimi seguenti :

Per gli Stati Uniti :

- Piroscafi di categoria superiore, L. 2050 ;
- Piroscafi di 1^a categoria, L. 1900 ;
- Piroscafi di 2^a categoria, L. 1600 ;
- Piroscafi di 3^a categoria, L. 1500.

Per il Brasile :

- Piroscafi di categoria superiore, L. 2350 ;
- Piroscafi di 1^a categoria, L. 2150 ;
- Piroscafi di 2^a categoria, L. 1850 ;
- Piroscafi di 3^a categoria, L. 1650.

Per la Plata :

- Piroscafi di categoria superiore, L. 2400 ;
- Piroscafi di 1^a categoria, L. 2200 ;
- Piroscafi di 2^a categoria, L. 1900 ;
- Piroscafi di 3^a categoria, L. 1700.

Per il Centro America :

- Piroscafi di 1^a categoria, L. 2400 ;
- Piroscafi di 2^a categoria, L. 2100 ;
- Piroscafi di 3^a categoria, L. 1900.

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste e Fiume, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

Art. 3.

Con ulteriori deliberazioni i piroscafi che saranno ammessi in servizio di emigrazione verranno assegnati alle diverse categorie summenzionate.

Art. 4.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dello armamento e del traffico come pure dell'andamento dei cambi.

Roma, addì 14 dicembre 1924.

Il Commissario generale : DE MICHELIS.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1924, che revoca il precedente decreto che bandiva un nuovo concorso per la « Storia della Guerra d'Italia ».

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il Testo Unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. D. 15 novembre 1919, n. 2205;

Visto il Decreto 31 maggio 1923, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno d. a., con il quale fu bandito il concorso per una « Storia della guerra d'Italia »;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice, la quale ha designato per i secondi premi due dei lavori che meglio rispondono ai fini del concorso;

Considerato che tanto questi due quanto altri tre lavori premiati saranno pubblicati e diffusi, all'estero, da importanti case editrici;

Considerato che viene così a mancare la contingente necessità per cui il nuovo concorso è stato bandito;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

DECRETA :

Il Decreto Ministeriale 20 agosto u. s., registrato alla Corte dei Conti il 16 settembre decorso (Reg. N. 1, F. E. fog. 352), con il quale è stato bandito un nuovo concorso per la « Storia della Guerra d'Italia », è revocato.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti, per la registrazione.

Roma, li 1° ottobre 1924.

MUSSOLINI

Il Capo Ragioniere : CIOTTI

Reg. Alla Corte dei Conti — Addì 27 novembre 1924 - Reg. n. 1,
Fondo Emigr. Fog. 407 - f.to

PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE

Nomine e revoche di Delegati provinciali dell'emigrazione

Con Decreto Ministeriale 5 agosto 1924:

GAY Dott. Tito Fausto, ex ufficiale combattente decorato, è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la Provincia di Rovigo a datare dal 1° agosto 1924.

Con Decreto Ministeriale 15 agosto 1924:

FRACCAROLI Dr. Ludovico, ex Ufficiale combattente, è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la Provincia di Trento a datare dal 15 agosto 1924.

Con Decreto Ministeriale 1 settembre 1924:

CORALUPPI Raffaele, già in servizio presso la Società Umanitaria in Ventimiglia, è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la Provincia di Novara a datare dal 1° settembre 1924.

Con Decreto Ministeriale 5 novembre 1924:

CANZIO Cino, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la Provincia di Sassari, cessa da tale incarico a decorrere del 31 dicembre 1924.

Trasferimenti di personale.

Con recenti Decreti di S. E. il Ministro degli affari esteri e su proposta del Commissario generale dell'emigrazione sono stati disposti negli Uffici dipendenti i trasferimenti seguenti:

BUONANNO Comm. Giuseppe, da Ispettore dell'emigrazione di Palermo, a Roma, a disposizione, per missioni all'estero.

DELL'ORO Cav. Uff. Giovanni, dall'Ispettorato Centrale in Roma, a Palermo, quale Ispettore dell'emigrazione.

ROSTAGNO Comm. Domenico, da Ispettore dell'emigrazione di Genova, a Roma, a disposizione, per missioni all'estero.

POGGI Comm. Cesare, dalla Sede Centrale, a Genova, quale Ispettore dell'emigrazione, pur conservando l'incarico di Ispettore Centrale.

MARZIANI Comm. Luigi, da Capo dei Servizi dell'emigrazione in Ventimiglia, a Roma, all'Ispettorato Centrale.

TOMMASINI Cav. Mario, da Capo dell'Ufficio Segreteria presso la Sede Centrale, a Ventimiglia, quale Capo dei servizi dell'emigrazione di quella stazione di confine.

PIAZZANI Comm. Adolfo, dall'Ispettorato Centrale in Roma, a Torino, quale Capo dei servizi dell'emigrazione di quella città e di Bardonecchia.

- PELUSO Cav. Uff. Cataldo, da Capo del Servizio dell'emigrazione in Milano, a Berlino, alla direzione di quell'ufficio dell'emigrazione.
- CITO Filoniarino cav. Michele, da vice Ispettore dell'emigrazione di Genova, a Milano, quale Capo di quel Servizio dell'emigrazione.
- OLIVERI Cav. Umberto, dalla Casa degli emigranti di Bardonecchia, all'Ispettorato dell'emigrazione di Napoli.
- PAZZAGLIA Rag. Gino, dalla Ragioneria Centrale, alla Casa emigranti di Bardonecchia, quale gestore amministrativo.
- RODDOLO Dr. Giacinto, dall'Ispettorato dell'emigrazione di Napoli, a quello di Genova.
- VAGNETTI Dr. Leonida, dall'Ispettorato dell'emigrazione di Trieste, a quello di Palermo, quale Vice Ispettore.
- ABBATE Dr. Giuseppe, da Vice Ispettore dell'emigrazione di Palermo, all'Ispettorato di Trieste.
- CEPPELLINI Cav. Augusto, vice ispettore dell'emigrazione di Trieste, incaricato provvisoriamente delle funzioni di Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Udine.
- MARCHIONI Dr. Pietro, dall'Ispettorato di Messina, a quello di Genova.
- CANNONE Dr. Nicolò, dalla Sede Centrale, all'Ispettorato dell'emigrazione di Messina, coll'incarico della reggenza.
- GRIMALDI Benedetto, dall'Ispettorato dell'emigrazione di Messina, al Servizio dell'emigrazione in Udine.
- VINCI Comm. Adolfo, dall'Ispettorato dell'emigrazione in Napoli, in missione al Cile.
- BENACCHIO Dr. Alfredo, assume la direzione dei servizi dell'emigrazione del porto e della città di Napoli.
- VAIRO Grand'Uff. Giuseppe, dalla Direzione della Casa emigranti in Napoli, al locale Ispettorato, per servizi sanitari.
- RUOCO Cav. Vincenzo, dalla Casa degli emigranti in Napoli, al locale Ispettorato dell'emigrazione.
- PATERNO Cav. Carlo, dall'Ispettorato dell'emigrazione in Napoli, alla locale Casa degli Emigranti (servizio disinfezione e bonifica sanitaria).
- MOSCHETTINI Rag. Armando assume la direzione amministrativa della Casa requisita (ex Jaccheo), pur continuando nelle sue attuali funzioni presso l'Ispettorato.
- VIOLA Dr. Comm. Dante, destinato a Napoli con funzioni di Capo di tutti gli uffici di smistamento e coll'incarico della direzione della locale Stazione di bonifica sanitaria e della vigilanza sugli alloggi di ogni genere.
- GARGIULO Dr. Guido, distaccato temporaneamente, dalla Sede Centrale, a Napoli, per la direzione del servizio di vigilanza generale.
- PANCRAZI Comm. Aldo, da rappresentante del Commissariato generale a bordo della nave « Italia » durante la Crociera italiana nell'America latina, in missione al Perù.

E' stato inoltre conferito l'incarico di Corrispondente dell'emigrazione dall'estero ai Signori :

On. LANCELOTTI Virgilio per l'Australia ;
Dr. GABRIEL Ludovico per il Messico ;
Avv. DADONE Ugo per la Cecoslovacchia.

Disposizioni varie riguardanti il personale di ruolo

Con Decreto Ministeriale 25 febbraio 1924:

Viene revocato il D. M. 16 febbraio 1924, col quale il Sig. Morisi Celso veniva nominato applicato nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 24 febbraio 1924 e viene nominato il Sig. Pifferi Aristotile, applicato nel suddetto ruolo con decorrenza dal 24 febbraio 1924.

Con Decreto Ministeriale 28 maggio 1924:

Tedesco Rag. Pietro Paolo è definitivamente confermato ragioniere nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione.

Con Decreto Ministeriale 11 giugno 1924 :

I seguenti uscieri, nominati in prova nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decreto Ministeriale 16 aprile 1921, sono definitivamente confermati a decorrere dal 21 gennaio 1924, e nell'ordine seguente :

1. - Amici Giovanni ; 2. - Riccardi Giovanni ; 3. - Cavalli Attilio, 4. - Scarlatti Guido ; 5. - Martone Giovanni ; 6. - Di Clemente Domenico ; 7. - Bernini Wladimiro ; 8. - Giorgi Remo ; 9. - Busolini Antonio ; 10. - Muraro Girolamo ; 11. - Baroni Vittorio ; 12. - Granito Umberto ; 13. - Coltella Saverio.

Con decreto Ministeriale 13 agosto 1924:

ORLANDINI Dott. Gustavo, Segretario nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, è collocato a sua domanda in aspettativa per giustificati motivi di salute per la durata di mesi sei a decorrere dal 1° agosto 1924.

Con Decreto Ministeriale 13 agosto 1924:

PINTO Comm. Carmine, Consigliere aggiunto nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione è confermato a sua domanda nella aspettativa per la durata di mesi sei a decorrere dal 1° settembre 1924.

Assegnazioni di stipendi in applicazione del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 13, che estende al personale del Commissariato generale della emigrazione le disposizioni del R. D. 30 settembre 1922, n. 1200, relativo alle Tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Con Decreto Ministeriale 25 giugno 1924:

A VILLARI Comm. Dott. Luigi, Consigliere aggiunto nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, è assegnato lo stipendio di lire 13.800 con decorrenza dal 16 giugno 1923.

— X —

CIRCOLARI

CIRCOLARE 18 OTTOBRE 1924, N. 57.

OGGETTO

—
 Coordinazione
 del servizio giurisdizionale.

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti di Trieste, Genova, Napoli, Palermo, Messina.

I.

Se si prescinde da alcune quasi automatiche interferenze (es. richiesta dei motivi di reiezione), notasi che il servizio giurisdizionale presso gli Ispettorati si è venuto finora svolgendo indipendentemente dall'Ufficio Centrale. Questo, finora, ha avuto conoscenza dei ricorsi presentati direttamente ai vari Ispettorati (o ad essi inviati per competenza da altre Autorità) solo in sede di esecuzione (transazione o decisione). Ora se è bene e logico vi sia l'accennata indipendenza nel senso che gli Ispettori restino liberi nell'esercizio della funzione giurisdizionale loro commessa dalla legge, non è del pari ammissibile che fra essi e l'Ufficio centrale vi sia una completa soluzione di continuità durante la fase dichiarativa - e più importante - della funzione medesima. Fra l'Ufficio centrale e gli Ispettorati, fra organi - cioè - che si integrano a vicenda in ordine al servizio giurisdizionale, è necessaria una maggiore coordinazione, la quale, senza implicare un intervento nel merito dei giudicati, concerna l'esteriore disciplina del servizio.

Tale coordinazione intendo sia effettuata mediante una duplice segnalazione, diretta ad accertare e a discriminare periodicamente *quali* e *quanti* ricorsi si trovino in trattazione presso i vari Ispettorati.

II.

Per la segnalazione *qualitativa* le SS. LL. osserveranno esattamente il secondo comma dell'art. 22 del Regolamento sulla tutela giuridica degli emigranti, dando comunicazione separata di ciascun ricorso introitato, con tutti gli estremi necessari: generalità del ricorrente, data, porto di partenza e d'arrivo, nome del piroscafo, motivazione, vettore convenuto, ecc. A tal proposito occorre tener presente:

a) che la segnalazione va fatta per *tutti* i ricorsi, quindi anche per quelli ricevuti, per competenza, da questo ufficio: in tal caso la segnalazione equivarrà sostanzialmente ad un avviso di ricevuta;

b) che il foglio di segnalazione *serve solo al predetto scopo*; perciò le SS. LL. richiederanno, ove occorra, con modulo a parte i motivi di reiezione;

c) che il foglio di segnalazione deve anche riportare il *numero di pandetta* sotto il quale il ricorso è stato introitato presso l'Ispettorato competente.

I fogli di segnalazione saranno tenuti da questo Ufficio ordinati alfabeticamente, così da formare in ogni momento la rubrica generale di tutti i ricorsi pendenti. Ma poichè i detti fogli di segnalazione si riferiranno ai ricorsi futuri, mentre per il passato solo qualche Ispettorato si è attenuto al già citato art. 22, le S.S. LL. indistintamente dovranno inviarmi *nei primi cinque giorni* del prossimo novembre, la completa ed esatta *lista alfabetica* dei ricorsi che risulteranno ancora pendenti alla data del 31 ottobre (attore e convenuto; stadio in cui trovasi il ricorso).

III.

Per la segnalazione *quantitativa* le SS. LL. si gioveranno dell'unito modulo. Tale modulo va inviato senza ritardi a questo Ufficio il 16 ed il 1° di ogni mese e si riferirà alla quindicina precedente; cioè dal 1° al 15 e dal 16 al 30 o 31. In nessun caso gli estremi della quindicina dovranno essere spostati.

Il modulo allegato si divide in due parti. La prima (segnalazione per così dire, dinamica) riproduce i dati numerici essenziali da cui risulta l'attività giurisdizionale esplicata nella quindicina a cui il modulo si riferisce. Le indicazioni riportate ai numeri da 1 a 6 della lett. *A* non hanno bisogno di speciale commento; al n. 3 si è voluto indicare che deve trattarsi di ricorsi transatti (*sub conditione* - s'intende - dell'approvazione di questo Ufficio) e *qui spediti*, poichè ai nostri fini non sono da considerare transatti i ricorsi pei quali i vettori, pur essendosi obbligati verbalmente, non hanno ancora inviato le lettere di accettazione. D'altra parte, le SS. LL. spediranno a questo Ufficio i ricorsi transatti (come suppongo abbiano fatto finora) *appena* riceveranno le lettere stesse. La seconda parte del modulo (segnalazione, per dir così, statica) serve a presentare la situazione del servizio giurisdizionale quale risulta all'ultimo giorno della quindicina; i dati riprodotti sotto i n. 1, 2, 3 della lettera *B* si sommano nel dato indicato al n. 4 che riproduce il numero totale dei ricorsi pendenti.

Gli elementi risultanti dai moduli pervenuti dai vari Ispettorati verranno di volta in volta riassunti in un prospetto generale, che il Reparto giurisdizionale di questo Ufficio segnalerà alla mia personale attenzione per gli opportuni controlli e per gli eventuali rilievi che crederò di fare.

Il regolare invio delle segnalazioni periodiche, così quantitativa che qualitativa, sarà dalle SS. LL. iniziato col 1° novembre p. v. e nei primi cinque giorni di novembre mi dovrà essere spedita - come sopra

ho detto — la *lista alfabetica* dei ricorsi che risulteranno pendenti alla data del 31 ottobre.

Desidero che le SS. LL. osservino con esattezza quanto con la presente circolare è stabilito ed intanto prego di darmene assicurazione precisa. — De Michelis.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

R. Ispettorato nel Porto di

A. — *Attività giurisdiziale dal..... al..... 192.....*

- | | |
|--|--|
| 1° Numero dei nuovi ricorsi introitati e già segnalati all'Ufficio Centrale per l'art. 22 del Reg. T. G..... | |
| 2° Numero dei ricorsi messi in trattazione | |
| 3° Numero dei ricorsi transatti e già spediti all'Ufficio Centrale | |
| 4° Numero dei ricorsi messi in istruttoria | |
| 5° Numero dei ricorsi istruiti e iscritti a ruolo | |
| 6° Numero dei ricorsi decisi | |

B. — *Situazione giurisdizionale al 192...*

- | | |
|---|--|
| 1° Numero totale dei ricorsi introitati ma non messi ancora in trattazione | |
| 2° Numero totale dei ricorsi in via di transazione ... | |
| 3° Numero totale dei ricorsi in trattazione contenziosa (in istruttoria o già iscritti a ruolo) | |
| 4° Numero totale dei ricorsi pendenti | |

....., 192

IL R. ISPETTORE

CIRCOLARE 18 NOVEMBRE 1924, N. 64

OGGETTO

Ingaggio
di Compagnie teatrali.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno e per conoscenza:
Ai RR. Ispettori e Delegati Provinciali dell'emigrazione.

Si verifica con qualche frequenza che Compagnie drammatiche o liriche italiane, ingaggiate da impresari senza scrupoli, sono condotte all'estero e quindi abbandonate a sè stesse, senza mezzi di sussistenza e di rimpatrio.

Ad ovviare siffatto inconveniente è necessario che gli impresari o chiunque intenda riunire e condurre all'estero Compagnie liriche, drammatiche od artisti teatrali in genere, sia assoggettato alle norme seguite per gli arruolamenti di chi espatria a scopo di lavoro, e vincolato da apposita cauzione da versarsi, di volta in volta, nella misura che questo Commissariato generale riterrà necessaria.

Prego pertanto le SS. LL. di non rilasciare passaporti per l'estero ad artisti teatrali riuniti in Compagnie senza il nulla osta di questo Commissariato generale. Mi favoriscano assicurazioni. — De Michelis.

CORCOLARE 29 NOVEMBRE 1924, N. 65

OGGETTO

Attività di taluni Istituti privati di assistenza agli emigranti.

Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno. — Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione. — Agli Istituti di assistenza agli emigranti.

Si è verificato e si verifica tuttora che taluni Istituti privati di assistenza all'emigrazione, o altri Enti che hanno, comunque, rapporto cogli emigranti chiedono od accettano compensi, oblazioni, indennità, o rimborsi, dagli emigranti che sono venuti con essi a contatto.

Nel ricordare che tutte le prestazioni concernenti l'assistenza agli emigranti sono, per legge, gratuite, si invitano gli Uffici e le Sezioni degli Enti interessati ad astenersi dal ricevere denaro, per qualsiasi motivo, dagli emigranti; e si avverte che qualora la presente diffida non dovesse aver l'effetto che si attende, i RR. Uffici dell'emigrazione dovranno subito procedere alla denuncia dei responsabili all'Autorità giudiziaria.

Prego accusarmi ricevuta della presente, con assicurazione di preciso adempimento. — De Michelis.

CIRCOLARE 29 NOVEMBRE 1924, N. 66

OGGETTO

Emigrazione in Argentina.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno. — Ai Sigg. Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco. — Ai Delegati provinciali dell'emigrazione.

E' stato segnalato che gli Uffici circondariali di P. S., con molta leggerezza, rilasciano da qualche tempo il passaporto a ragazze nubili dirette in Argentina, che non viaggiano accompagnate da parenti, nè vanno a raggiungere le proprie famiglie.

L'arrivo di queste nostre emigranti nel luogo di destinazione, oltre a mettere in serio imbarazzo le RR. Autorità, per la difficoltà di collocarle decorosamente, mette in discredito la nostra emigrazione e nuoce seriamente al prestigio del nostro Paese.

Nello scopo di prevenire le dannose ripercussioni che potrebbe avere l'affluenza di giovani donne nella Repubblica Argentina, come negli altri paesi transoceanici, si fa di vieto di rilasciare il passaporto se le richiedenti non siano accompagnate da persone di famiglia o non vadano a raggiungerle, la qual cosa dovrà sempre risultare mediante atto di richiamo.

Nel caso di fidanzate che espatrino per contrarre matrimonio è necessario accertarsi che esse partano con i documenti, propri e del fidanzato, debitamente in regola per celebrare le nozze.

I funzionari dell'emigrazione nei porti d'imbarco eserciteranno il loro particolare controllo sulla posizione delle giovani emigranti, di cui forma oggetto la presente circolare, e signaleranno a questo Commissariato generale ogni eventuale irregolarità dopo avere, naturalmente, disposto la reiezione al luogo di domicilio di coloro che, indebitamente, avessero ottenuto il passaporto. — De Michelis.

CIRCOLARE 30 NOVEMBRE 1924, N. 67

OGGETTO

Comitati misti di patronato degli operai italiani in Francia.

Ai RR. Consoli d'Italia in Francia.

Come è noto alla S. V., l'art. 20 del Trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia prevede la costituzione nei centri di emigrazione italiana in Francia di comitati misti di patronato.

E' superfluo rilevare l'interesse che per la nostra emigrazione presenta la costituzione di tali comitati. Il trattato di lavoro con le disposizioni dell'art. 20 ha preveduto la creazione di organi che per la loro composizione e per le funzioni ad essi riconosciute possono rendere preziosi servizi.

Si tratta ora di curare che questi organi non restino sulla carta, ma siano effettivamente costituiti ed esplicino con continuità e buon volere le loro funzioni.

I Comitati sono costituiti con Decreto del Ministro francese del lavoro su proposta del Prefetto del Dipartimento. L'interessamento dei RR. Consoli presso le Autorità politiche locali potrà, quindi, esercitare una efficace influenza nel promuovere la costituzione dei comitati in tutte le regioni, in cui si abbiano dei gruppi notevoli di lavoratori italiani.

Poichè l'art. 20 del Trattato regola la costituzione dei comitati in modo da comprendere vari elementi italiani, è evidente che l'efficienza di ogni comitato dipenderà in prima linea dalle attitudini e dallo zelo degli italiani che saranno nominati a farne parte. A questo riguardo, richiamo la particolare attenzione della S.V. sulla necessità di curare che la scelta dei membri italiani, di cui ai numeri 5 e 7 dello articolo 20 del Trattato, sia fatta tenendo conto delle designazioni che la S. V. farà al Prefetto competente e che tali designazioni siano fatte in modo da assicurare al Comitato elementi che per moralità, patriottismo e buona volontà diano affidamento di saper contribuire a fare del comitato un organo vitale ed attivo.

Faccio assegnamento a tale riguardo sul personale interessamento della S. V.

E' mio vivo desiderio che i comitati di patronato, di cui opportunamente è prevista dal Trattato la creazione, siano messi in valore. Essi sono organi che, convenientemente curati, possono svolgere una azione molto efficace anche per creare in seno alla popolazione locale un ambiente di simpatia per i lavoratori italiani, contribuendo in tal modo a cementare i buoni rapporti fra i due Paesi.

Prego la S. V. di riferire direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione sulla costituzione dei Comitati nei centri di immigrazione italiana della dipendente circoscrizione e di tenere poi periodicamente informato lo stesso Commissariato sull'attività dei Comitati che sono o saranno costituiti.

Il Ministro
Mussolini



CIRCOLARE 2: DICEMBRE 1924, N. 68

OGGETTO

Circa il passaporto
degli emigranti in Francia.

Alle R. Prefetture-Sottoprefetture e Questure del Regno; e per conoscenza: Ai Regi Uffici dell'emigrazione e Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno. — Agli Uffici di assistenza per emigranti nel Regno.

Poichè risulta che ai membri delle famiglie coloniche destinati per lavoro in Francia viene rilasciato di frequente, contrariamente alle disposizioni in vigore, il passaporto di classe anzichè quello « rosso », prego le SS. LL. di richiamare ancora una volta i funzionari dipendenti alla stretta osservanza delle norme pi ù volte già emanate dal Commissariato generale dell'emigrazione. Secondo queste norme, alle persone che espatriano tanto a scopo di lavoro o per visitare terreni da affittare quanto per raggiungere membri di famiglia già espatriati agli scopi anzidetti deve essere sempre rilasciato il *passaporto « di color rosso »*.

Questo passaporto è un documento indispensabile per riconoscere ai lavoratori il diritto di fruire delle riduzioni ferroviarie in Italia e in Francia e chi non lo può esibire deve viaggiare a tariffa ordinaria, anche se effettivamente si reca in Francia a scopo di lavoro.

Prego, inoltre, tener presente che il *contratto di lavoro* rilasciato al capo famiglia, che va a collocarsi in Francia come mezzadro, come colono o come giornaliero agricolo, deve valere poi per l'espatrio di *tutti i membri di famiglia* richiesti in quell'unico documento; che deve essere sempre vistato, come si sa, dagli Uffici francesi competenti e dai Regi Consoli d'Italia oppure dal Regio Ufficio dell'emigrazione italiana in Parigi.

Resta inteso che per ogni passaporto rilasciato ai vari membri della famiglia dovrà essere riscossa la tassa di lire cinque a favore del Fondo dell'emigrazione mediante l'applicazione e l'annullamento delle relative marche sul contratto del capo di famiglia, a meno che dette marche non siano già applicate dai Regi Consoli competenti.

Accusi ricevuta, scrivendo direttamente al Commissariato emigrazione.

Il Ministro
Mussolini